



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 13/08/2009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ALIMENTAZIONE 29 luglio 2009, n. 440

Applicazione Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102 articoli 2, 3 e 4. Riconoscimento “Cantina Cooperativa della Riforma Fondiaria Ruvo di Puglia” - CRIFO - con sede legale in Ruvo di Puglia (Bari).

L'anno 2009 il giorno 29 del mese di luglio nella sede dell'Area politiche per lo sviluppo rurale - Servizio Alimentazione Lungomare Nazario Sauro 45/47 - BARI

Il Dirigente ad interim dell'Ufficio Associazionismo e Alimentazione, visti gli atti d'Ufficio e sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionari istruttori, riferisce quanto segue:

VISTO il decreto legislativo 18 Maggio 2001, n. 228 concernente l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTO il D.Lgs. 27 Maggio 2005 n. 102 “Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.1, comma 2, lettera e) della Legge 7 marzo 2003 n. 38.” in particolare gli artt. 2, 3 e 4;

VISTA la legge 24 aprile 1998 n° 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea ed in particolare, l'art. 40 relativo alle organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo;

VISTA la legge 5 febbraio 1999, n. 25, art. 16, di modifica dei commi 7 ed 8 dell'art. 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128;

VISTO il Decreto Mi.P.A.A.F. n. 85/TRA V del 12 febbraio 2007 di attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento, nonché le modalità per la revoca del riconoscimento;

VISTA la D.G.R. 19 febbraio 2008 n 162 di approvazione dei parametri minimi per il riconoscimento delle Organizzazioni produttori agricoli della Regione Puglia;

VISTE le DDS n 329/ALI del 29 luglio 2008 e n 394/ALI del 5 agosto 2008 di approvazione delle direttive in materia di riconoscimento delle organizzazioni di produttori agricoli;

VISTA la domanda, acquisita agli atti in data 05/3/2009 al prot. n° 28/4319 a firma del legale

rappresentante della Organizzazione dei Produttori denominata “Cantina Cooperativa della Riforma Fondiaria Ruvo di Puglia” (in sigla CRIFO) con sede legale in Ruvo di Puglia - Via Madonna delle Grazie, 8/A intesa ad ottenere, ai sensi dell’art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102, il riconoscimento di Organizzazione di Produttori;

VISTO l’atto redatto in data 11/6/2007, per notaio dr Francesco Campi (repertorio n° 7387) con il quale è stato adeguato lo Statuto alle norme previste dal decreto legislativo 27/5/2005 n 102;

VISTA la relazione in data 15/7/2009, relativa all’istruttoria espletata da funzionari dell’Ufficio Associazionismo e Alimentazione e Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari, conclusasi favorevolmente con la proposta di riconoscimento della Organizzazione di Produttori “CRIFO” con sede legale in Ruvo di Puglia (Bari) - Via Madonna delle Grazie, n. 8/A;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria, è stato accertato che l’Organizzazione di Produttori suddetta ha prodotto il proprio Statuto sociale e tutta la documentazione richiesta e che la medesima è in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa per ottenere il riconoscimento;

Per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE

Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l’Organizzazione di Produttori “Cantina Cooperativa della Riforma Fondiaria Ruvo di Puglia” - CRIFO con sede legale in Ruvo di Puglia (Bari) Via Madonna delle Grazie, 8/A per il settore “vitivinicolo”;

Di stabilire che il riconoscimento di organizzazione di produttori non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;

Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 24 dell’Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all’art. 4 del D.Lgs. 27 Maggio 2005 n. 102;

Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell’art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all’Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all’Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari ed alla C.C.I.A.A. di Bari;

Di fare obbligo all’Organizzazione di Produttori CRIFO:

- dell’osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie, nazionali e regionali in materia;
- di tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statutari, per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l’annotazione delle fatture di vendita;
- di inviare alla Regione Puglia, Uffici centrali e periferici dell’Area per lo Sviluppo rurale entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n° 28/2001 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori

potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che dallo stesso non scaturiranno oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto non va trasmesso al Servizio Ragioneria;

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato, è stato espletato nel pieno rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente provvedimento è conforme alle risultanze istruttorie.

I Funzionari istruttori

Dott Piergiorgio Laudisa

P.a. Carlo Celiberti

Il Dirigente dell'Ufficio

Nicola A. Rutigliani

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO ALIMENTAZIONE

Vista la normativa nazionale e regionale che disciplina le Organizzazioni dei produttori;

Ritenuto, per le motivazioni riportate in proposta che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

Vista la Legge Regionale n° 7/97 e la deliberazione di Giunta Regionale n° 3261 del 28/7/1998 che detta le direttive per la separazione dell'attività politica da quella di gestione amministrativa.

DETERMINA

Di riconoscere, ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102 l'Organizzazione di Produttori "Cantina Cooperativa della Riforma Fondiaria Ruvo di Puglia" - CRIFO con sede legale in Ruvo di Puglia (Bari) Via Madonna delle Grazie, 8/A per il settore "vitivinicolo";

Di stabilire che il riconoscimento di organizzazione di produttori non dà diritto a contributi, in mancanza di fondi specifici nel bilancio regionale;

Di iscrivere la predetta Organizzazione di Produttori al n° 24 dell'Elenco regionale delle Organizzazioni di Produttori riconosciute in base all'art. 4 del Decreto Legislativo 27 Maggio 2005 n. 102;

Di far pubblicare il presente atto sul B.U.R.P. ai sensi della lettera G dell'art.6 della L.R. n° 13 del 12/4/1993 e di trasmettere copia alla Organizzazione di Produttori interessata, al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, all'Agenzia per le erogazioni in Agricoltura (AGEA), all'Ufficio Provinciale Alimentazione di Bari ed alla C.C.I.A.A. di Bari;

Di fare obbligo all'Organizzazione di Produttori CRIFO:

- dell'osservanza e rispetto delle norme statutarie, comunitarie, nazionali e regionali in materia;
- di tenere presso la propria sede amministrativa tutti i libri sociali previsti dalle vigenti leggi relativi agli Organi statuari, per le attività di commercializzazione i registri di carico e scarico con l'annotazione delle fatture di vendita;
- di inviare alla Regione Puglia, Uffici centrali e periferici dell'Area per lo Sviluppo rurale entro 30 giorni dalla approvazione: copia del bilancio ufficiale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del

Collegio sindacale, i prospetti delle produzioni commercializzate ed ogni altra documentazione inerente le attività istituzionali eventualmente richiesta.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta obblighi di natura contabile a carico del Bilancio Regionale e non determina oneri di natura finanziaria per la Regione Puglia, pertanto, non essendoci adempimenti di competenza del Servizio Ragioneria, non viene trasmesso al predetto Servizio;

Di dare atto che il presente provvedimento è esecutivo.

Il presente atto è composto di n° quattro facciate ed è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti del Servizio Alimentazione.

Copia conforme del presente atto sarà inviata al Servizio Segreteria della Giunta Regionale. Copia all'Assessore dell'Area Politiche allo sviluppo rurale ed all'Ufficio proponente, mentre non viene trasmessa all'Area Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria poiché non vi è alcun impegno di spesa a carico del Bilancio Regionale.

Il presente provvedimento sarà affisso all'albo del Servizio Alimentazione.

Il Dirigente ad interim
del Servizio Alimentazione
Dr Giuseppe Mauro Ferro
